

Messaggio

numero

7219

data

14 settembre 2016

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) Adeguamenti della Legge tributaria alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID) ed al Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP) in ambito di prescrizione penale, nonché alle prassi in ambito di trasmissione elettronica di dati

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, necessarie per adeguare la stessa al diritto superiore e a prassi consolidate.

Gli emendamenti proposti nel seguente messaggio sono i seguenti:

- I. Adeguamento della LT alle disposizioni generali del Codice penale svizzero in ambito di prescrizione dell'azione penale
- II. Modifica della prescrizione del diritto di tassare in ambito immobiliare
- III. Introduzione di una disposizione generale che regola la trasmissione, la conservazione e la distruzione di dati fiscali in forma elettronica.

I. ADEGUAMENTO DELLA LT ALLE DISPOSIZIONI GENERALI DEL CODICE PENALE SVIZZERO IN AMBITO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE

1. Situazione attuale e motivo della modifica

1.1 Le modifiche al Codice penale

In data 5 ottobre 2001 l'Assemblea federale ha deciso una nuova regolamentazione della prescrizione dell'azione penale che è entrata in vigore il 1° ottobre 2002 (FF 2000, 2609) .

Il progetto di modifica comprendeva in particolare l'abrogazione dell'allora art. 72 CP, relativo alla sospensione e all'interruzione della prescrizione penale, nonché ai termini di prescrizione assoluta. La nuova normativa del CP concernente la prescrizione dell'azione penale non prevede più infatti alcuna sospensione o interruzione della prescrizione, né termini relativi o assoluti di prescrizione, bensì **un termine unico di prescrizione dell'azione penale**. Tale normativa indica inoltre che l'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine è pronunciata una sentenza di prima istanza. La normativa è stata modificata per impedire che rimedi giuridici fossero utilizzati in maniera

impropria in un procedimento penale, al mero scopo di approfittare della prescrizione (assoluta) dell'azione penale prima della chiusura definitiva della procedura.

Con l'abrogazione dell'art. 72 CP e la conseguente soppressione della possibilità di sospendere o interrompere la prescrizione sono stati contestualmente abbreviati anche i termini di prescrizione dell'azione penale nel diritto penale accessorio (conseguentemente all'applicazione dell'art. 333 cpv. 1 CP), **quindi anche nel diritto penale fiscale**. Come rimedio a tale repentino cambiamento, l'Assemblea federale ha posto in vigore poco dopo, ossia il 1° ottobre 2002, l'art. 333 cpv. 5 lett. a–d CP (versione attuale dell'art. 333 cpv. 6 lett. a-d CP) che, fino all'entrata in vigore dei singoli adeguamenti nel diritto penale accessorio, prolungava sistematicamente i nuovi termini di prescrizione dell'azione penale per i reati degli ordinamenti legislativi speciali¹. Dato che l'art. 333 cpv. 5 (attuale art. 333 cpv. 6) ha valenza transitoria anche per le fattispecie penali della legge sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), **i Cantoni sono ora chiamati ad adeguare i propri termini di prescrizione entro il 01.01.2017.**

1.2 Le modifiche al diritto penale accessorio della LIFD e della LAID

i. Le modifiche relative alla prescrizione dell'azione penale

La regolamentazione transitoria citata, ed in particolare il raddoppio sistematico dei termini di prescrizione, implicava che per le contravvenzioni (ad es.: la sottrazione di imposta consumata) era valevole un termine di prescrizione dell'azione penale più lungo (20 anni) rispetto ai delitti più gravi (15 anni). Il Tribunale federale ha posto rimedio a tale incongruenza con una sentenza del 16 ottobre 2008, nel quale ha statuito che *“se, applicando la regolamentazione dell'art. 333 cpv. 6 CP prevista per il diritto penale accessorio, il termine di prescrizione delle contravvenzioni risulta essere più lungo di quello dei delitti della medesima legge, il termine di prescrizione valevole per le contravvenzioni dev'essere ridotto in modo corrispondente”* (DTF 134 IV 328).

Di seguito dunque una panoramica riassuntiva dei termini di prescrizione dell'azione penale dei vari reati fiscali della LIFD e della LAID prima della modifica della parte generale del CP (1.10.2002), rispettivamente dopo la modifica del CP e successiva all'approvazione della legge da parte delle Camere federali:

¹ Ossia i termini di prescrizione dell'azione penale per i crimini e i delitti aumentati della metà e quelli per le contravvenzioni aumentati del doppio.

Infrazione (fattispecie / tipo di reato)	Disposizioni sulla prescrizione fino al 30.9.2002		Prescrizione dal 1.10.2002	Disegno di legge federale
	Prescrizione relativa	Prescrizione assoluta	Art. 333 cpv. 6 CP	
Violazione di obblighi procedurali (art. 174 LIFD, art. 55 LAID) contravvenzione	2 anni	3 anni	4 anni	3 anni
Sottrazione d'imposta consumata (art. 175 LIFD, art. 56 cpv. 1 LAID) contravvenzione	10 anni	15 anni	20 anni	10 anni*
Tentativo di sottrazione d'imposta (art. 176 LIFD, art. 56 cpv. 2 LAID) contravvenzione	4 anni	6 anni	8 anni	6 anni
Dissimulazione o distrazione di valori successori nella procedura d'inventario (art. 178 LIFD, art. 56 cpv. 4 LAID) contravvenzione	10 anni	15 anni	20 anni	10 anni*
Frode fiscale (art. 186 LIFD, art. 59 LAID) delitto	10 anni	15 anni	15 anni	15 anni
Appropriazione indebita d'imposte alla fonte (art. 187 LIFD, art. 59 LAID) delitto	10 anni	15 anni	15 anni	15 anni
Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese (art. 185 LIFD)	5 anni	10 anni	5 anni senza validi motivi per la sospensione, 7,5 anni o 10 anni con validi motivi per la sospensione	5 anni (termine relativo), 10 anni (termine assoluto)

*** Nel messaggio il Consiglio federale proponeva 15 anni: le Camere federali hanno tuttavia optato per un termine più breve pari a 10 anni.**

ii. Il concetto di imprescrittibilità in caso di sentenza di prima istanza

Siccome l'azione penale non si prescrive più con la pronuncia di una sentenza di prima istanza, esiste il potenziale pericolo per un imputato che una procedura possa protrarsi eccessivamente a lungo. Nelle procedure penali l'imputato ha tuttavia il diritto di appellarsi al divieto di differimento secondo l'articolo 8 della Costituzione federale e all'imperativo di celerità secondo l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In questo modo si considera che tale pericolo possa essere adeguatamente mitigato.

Con il termine «sentenza di prima istanza», LIFD e LAID intendono esclusivamente verdetti di colpevolezza delle competenti autorità fiscali cantonali e delle autorità cantonali competenti per il perseguimento penale. Per i casi di sottrazione d'imposta significa che la decisione riguardante la multa emanata dall'autorità fiscale competente vale quale sentenza di prima istanza.

iii. Le disposizioni transitorie e altre particolarità

La modifica di legge federale ha previsto espressamente una disposizione transitoria (ora ripresa anche nella legislazione cantonale; cfr. in seguito) in cui si precisa che verrà applicato il diritto più favorevole all'imputato (*lex mitior*).

Si rileva infine di transenna che per i reati fiscali si applicano gli stessi termini di prescrizione dell'azione penale per gli autori, i complici e gli istigatori. In questo caso LIFD e LAID seguono le norme generali del CP.

iv. Le modifiche relative alle sanzioni nei delitti fiscali della LIFD e della LAID

Durante la consultazione era stato proposto di modificare le sanzioni dei delitti fiscali per meglio riflettere anche nel diritto penale accessorio quanto sancito dall'art. 42 cpv. 4 CP, ossia la possibilità per il giudice penale di cumulare la pena condizionale con una pena pecuniaria. La proposta è stata accettata dal Consiglio federale e le relative norme proposte in questo progetto di legge. Tuttavia, diversamente da quanto espresso in sede di consultazione, è stato espressamente ancorato nella legge che la multa non può superare l'importo di 10 000 franchi, conformemente al limite sancito all'articolo 106 cpv. 1 CP.

1.3 Ripercussioni finanziarie

Dal profilo amministrativo, il progetto di revisione non comporta particolari ripercussioni finanziarie. Per quanto concerne il gettito fiscale rileviamo che l'abbreviazione dei termini di prescrizione potrebbe ripercuotersi negativamente - seppur in lieve misura - sugli introiti derivanti dalle multe del diritto penale fiscale. L'entità di tale ripercussione non è tuttavia quantificabile.

2. Commento alle singole proposte di modifica della LT

• Art. 266 cpv. 4 (modifica)

La nuova regolamentazione del diritto penale prevede un termine unico di prescrizione dell'azione penale e indica che la stessa non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza di prima istanza. (V. definizione di sentenza di prima istanza al capitolo 2, lett. ii).

• Art. 267 cpv. 1 lett. a) e b) e cpv. 2 (modifica)

Con la presente modifica, la violazione degli obblighi procedurali si prescrive dopo tre anni (riduzione di un anno rispetto all'attuale normativa transitoria) ed il tentativo di sottrazione d'imposta dopo sei anni (riduzione di due anni rispetto all'attuale normativa transitoria) dalla chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione.

Per i casi di sottrazione consumata d'imposta, la prescrizione subentra ora dopo 10 anni dalla fine del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge, oppure in 10 anni dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta oppure sono stati dissimulati o distratti beni nella procedura d'inventario. Questa soluzione accorcia di molto il termine di prescrizione previsto sino ad oggi (ossia 20 anni), ma permette di attuare il principio sancito dal TF nella sentenza DTF 134 IV 328 già menzionata.

L'adeguamento della LT alla legislazione federale comporta un'ulteriore modifica in questo punto. L'attuale disposizione del cpv. 1 lett. b dell'art. 267 LT prevede infatti una distinzione per il calcolo della prescrizione dell'azione penale tra l'imposta sugli utili immobiliari e le "altre imposte". Questa distinzione non è, per contro, contemplata dalla LAID. In particolare, il precitato articolo cantonale inizia a calcolare la prescrizione dalla fine del periodo fiscale per le "altre imposte", nonché dall'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondiario oppure la conclusione del negozio giuridico in caso di imposta sugli utili immobiliari. Si rileva inoltre che, a seguito di una modifica della giurisprudenza in relazione all'imposizione degli utili immobiliari, nella prassi odierna la tassazione di questi utili per le persone giuridiche viene effettuata generalmente in concomitanza con la tassazione ordinaria e non più in tempistiche separate. A seguito di questo cambiamento di prassi e qualora non apportassimo il precitato correttivo all'art. 267 LT, potrebbero pertanto vieppiù presentarsi casistiche in cui il termine attuale di prescrizione dell'azione penale per l'imposta sugli utili immobiliari ed il termine di prescrizione attuale per le tassazioni ordinarie non coincidono (ad. es. perché il periodo fiscale non coincide con l'anno civile aziendale), con inevitabili problematiche connesse con la possibilità di aprire un procedimento per un'imposta ma non per l'altra.

Ritenuto quanto precede, lo scrivente ritiene opportuno allineare i termini di prescrizione dell'azione penale per l'imposizione sugli utili immobiliari della LT con i termini valevoli per le "altre imposte" (ossia ad es. le imposte sul reddito, sull'utile, sulla sostanza, sul capitale) **così come inteso anche dalla LAID e conformemente al principio dell'armonizzazione.**

Per quanto attiene, per contro, alla prescrizione dell'azione penale nell'imposizione delle successioni e donazioni si rileva che la LAID è silente e non contempla alcuna norma di armonizzazione. Lo scrivente ritiene pertanto appropriato mantenere gli attuali termini di prescrizione dell'azione penale per le sottrazioni d'imposta in ambito successioni e donazioni, in quanto già in sintonia con i termini contenuti nella LIFD e nella LAID per le dissimulazioni e le distrazioni dei beni nella procedura d'inventario.

Si rileva abbondanzialmente che la maggioranza dei Cantoni dispone di una regolamentazione sulla prescrizione dell'azione penale per sottrazioni d'imposta nelle successioni o donazioni simile all'attuale regolamentazione del Canton Ticino (cfr. i Cantoni di ZH, BE, OW, NW, SO, BS, BL, SH, AG, TG, VS, VD e NE²).

Precisiamo da ultimo che la nuova norma sancisce espressamente al cpv. 2 che la prescrizione non interviene più se prima della scadenza del termine è pronunciata una decisione dell'autorità competente (cfr. art. 266 cpv. 4).

- **Art. 269 cpv. 1 seconda frase (nuovo) e art. 270 cpv. 1 seconda frase (nuovo)**

La proposta di disciplinare in modo esplicito nella LIFD e nella LAID la possibilità, per i delitti fiscali, di cumulare la pena condizionale a una pena pecuniaria è legata alla volontà di poter infliggere una sanzione tangibile anche ai cosiddetti "delitti comuni". La combinazione delle pene non deve tuttavia portare ad un inasprimento della pena né permettere di infliggere una pena supplementare.

- **Art. 272 cpv. 1 e 2 (modifica)**

Con la nuova regolamentazione, l'azione penale dei delitti fiscali (ossia della frode fiscale art. 269 e dell'appropriazione indebita d'imposte alla fonte art. 270 LT) si prescrive in 15 anni dall'ultima attività delittuosa. Questo termine corrisponde al diritto vigente finora.

² Così in "Informazioni fiscali" edite dalla Conferenza svizzera delle imposte CSI, Associazioni autorità fiscali svizzere, edizione marzo 2013.

Poiché decadono sia per le contravvenzioni sia per i delitti, i motivi di interruzione, l'art. 272 cpv. 2 deve essere modificato ad indicare che la prescrizione non interviene più se prima della scadenza del termine è pronunciata una decisione dell'autorità competente

- **Art. 321 (modifica)**

I termini della prescrizione dell'azione penale proposti con questo disegno di legge divergono in parte dal diritto vigente, in applicazione dell'art. 333 CP. Per questo motivo è stata inserita nella LIFD e nella LAID, ora ripresa anche nella LT, una disposizione transitoria per garantire la certezza del diritto. Questa nuova disposizione indica che il nuovo diritto è applicabile ai casi giudicati dopo l'entrata in vigore della modifica di legge, a condizione che il nuovo diritto applicabile sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui è stato commesso il reato.

3. Entrata in vigore

L'art. 129 della Cost. Fed. attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di armonizzazione fiscale. L'armonizzazione, secondo la Costituzione, si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali in materia fiscale. Affinché l'armonizzazione sia garantita, le disposizioni federali (LIFD e LAID) e cantonali (LT) devono entrare in vigore simultaneamente. L'entrata in vigore di questa modifica deve pertanto avvenire il 1.1.2017.

II. MODIFICA DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI TASSARE IN AMBITO IMMOBILIARE

1. Situazione attuale e motivo della modifica

La prescrizione del diritto di tassare è attualmente regolata all'art. 193 LT. La normativa disciplina tre tipi di "prescrizione relativa" del diritto di tassare, ossia:

- i.* per gli utili immobiliari, 5 anni dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico;
- ii.* per le imposte di successione e donazione, 10 anni dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità;
- iii.* per le "altre imposte", 5 anni dalla fine del periodo fiscale.

L'attuale normativa prevede conseguentemente anche tre tipi di "prescrizione assoluta", ossia:

- i.* per gli utili immobiliari, 15 anni dalla fine dell'anno in cui è avvenuta l'iscrizione a registro fondiario, rispettivamente la conclusione del negozio giuridico;
- ii.* per le imposte di successione e donazione, 15 anni dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità;
- iii.* per le "altre imposte", 15 anni dalla fine del periodo fiscale.

Come già evidenziato nei commenti per la modifica dell'art. 267 cpv. 1 lett. b, anche l'attuale cpv. 1 dell'art. 193 LT presenta una distinzione nel calcolo della prescrizione del diritto di tassare, tra l'imposta sugli utili immobiliari e le "altre imposte". Anche in questo contesto è dunque doveroso ricordare che l'art. 47 LAID prescrive al cpv. 1 che il diritto di

tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (prescrizione relativa) e, in caso di sospensione o di interruzione, al più tardi in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (prescrizione assoluta). **A questo proposito, la dottrina indica che l'art. 47 LAID è applicabile non solo alle imposte periodiche come le imposte sul reddito o sull'utile, ma anche all'imposta sugli utili immobiliari³.**

Ritenuto quanto precede, lo scrivente ritiene necessario allineare i termini di prescrizione del diritto di tassare per l'imposizione sugli utili immobiliari della LT con i termini valevoli per le altre imposte menzionate, così come inteso anche dalla LAID.

Per quanto attiene, per contro, alla prescrizione del diritto di tassare nell'ambito delle imposte di successione e donazione, si rileva che, anche in questo contesto, la LAID è silente, trattandosi di tematica prettamente cantonale. Pertanto, ritenuto quanto sopra ed in conformità a quanto proposto per l'art. 267 cpv. 1 lett. b), lo scrivente non ritiene opportuno modificare i termini di prescrizione del diritto di tassare nell'ambito dell'imposta di successione e donazione. Si rileva che la maggioranza dei Cantoni dispone di una prescrizione del diritto di tassare pari a 5 anni (contro i dieci anni del Canton Ticino), ma che Cantoni della portata di ZH, ZG e VD hanno disposizioni analoghe a quelle in vigore nel nostro Cantone.

2. Ripercussioni finanziarie

La modifica non comporta ripercussioni finanziarie o sul personale.

3. Commento alle singole proposte di modifica della LT

• Art. 193 cpv. 1 e 5 (modifica)

La nuova disposizione non effettua più alcuna distinzione, nella prescrizione del diritto di tassare, tra l'imposizione sugli utili immobiliari e le altre imposte. Con la modifica, il diritto di tassare gli utili immobiliari si prescriverà, come per le altre imposte, in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.

Analogamente, la prescrizione assoluta di tassare gli utili immobiliari, si prescriverà, in ogni caso, a seguito della modifica, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale.

Restano per contro immutati, rispetto all'attuale ordinamento, i termini di prescrizione relativi (art. 193 cpv. 2) e assoluti (art. 193 cpv. 5 seconda frase) per le imposte di successione e donazione.

4. Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore, in concomitanza con le modifiche al capitolo precedente, al 1.1.2017.

³ Così in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Band I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 2. Auflage, Note 5 e 7 ad art. 47: "In den Geltungsbereich von Art. 47 fallen vorab die periodisch zu veranlagenden Einkommens- und Vermögenssteuern sowie Gewinn- und Kapitalsteuern. (...) Eine entsprechende Anwendung drängt sich aber auch bei der Grundstückgewinnsteuer auf (art. 12)."

III. INTRODUZIONE DI UNA DISPOSIZIONE GENERALE CHE REGOLA LA TRASMISSIONE, LA CONSERVAZIONE E LA DISTRUZIONE DI DATI FISCALI IN FORMA ELETTRONICA.

1. Situazione attuale e motivo della modifica

Lo scambio d'informazioni con gli enti pubblici, che può includere i dati inerenti ad ogni singolo individuo, è ormai da lungo tempo una realtà acquisita nel quotidiano, seppur con tutte le limitazioni del caso dettate principalmente alle normative che regolano questi scambi di informazione. Dal punto di vista dei rapporti fra enti pubblici e privati, sempre di più le domande in forma cartacea o la richiesta di accesso a determinate informazioni, così come il rilascio di documenti e attestazioni possono essere evase - di regola in modo più immediato - tramite una richiesta online e/o un'applicazione elettronica (citiamo ad esempio gli attestati relativi al proprio stato civile).

Pure in ambito fiscale, nei rapporti Stato-cittadino, così come in quelli fra le diverse autorità, non è oggi più possibile sfuggire a questa necessità. A livello federale, ad esempio, è già attiva la piattaforma "E-Government-Portal «ESTV Suisse Tax" dove è data la possibilità a tutti i contribuenti (imprese) di eseguire in forma elettronica le incombenze legate all'invio dei rendiconti per la percezione dell'IVA con un facilitato invio online, senza che siano più necessari l'allestimento e la firma di documentazione cartacea così come la loro trasmissione per via postale. L'era digitale ha inoltre fatto il suo definitivo ingresso anche nel campo dell'imposta preventiva: le persone giuridiche con sede in Svizzera così come le altre unioni di persone autorizzate possono ora presentare la propria istanza di rimborso dell'IP (formulario 25) anche per via elettronica. Pure a livello cantonale, l'autorità fiscale cantonale si è adeguata alle nuove esigenze degli utenti offrendo loro un servizio online di richieste di determinate attestazioni (citiamo ad esempio le attestazioni vincolanti, i nullaosta fiscali, le attestazioni di completezza e diverse altre dichiarazioni).

Diversi Cantoni, inoltre, hanno già previsto accanto alla compilazione elettronica della dichiarazione fiscale (già presente in Ticino con il programma "eTax"), anche la possibilità di trasmissione online di tale dichiarazione, soddisfacendo così, nello stesso tempo, sia i desideri manifestati da una larga fascia di utenti contribuenti, sia le esigenze espresse dalle stesse autorità di poter più agevolmente, rapidamente e razionalmente, acquisire, trattare e conservare i dati fiscali (citiamo ad esempio BE, VD e SG).

Per quanto attiene al Ticino, l'applicativo "eTax" per la compilazione elettronica della dichiarazione fiscale ha rappresentato un primo tassello di un processo di "governo elettronico" che, inevitabilmente, era destinato a sfociare nella realizzazione di una soluzione globale per la gestione in forma elettronica degli incarti fiscali e per la conseguente razionalizzazione dei processi di accertamento negli Uffici di tassazione.

Tale soluzione globale trova oggi una sua oggettiva concretizzazione nel progetto "eDossier DdC", che mira ad un accertamento "senza carta" in ambito di persone fisiche, nonché ad un invio online della dichiarazione fiscale da parte dei contribuenti. Per tale progetto il Consiglio di Stato, con il Messaggio n. 7132 del 21 ottobre 2015, ha chiesto e ottenuto lo stanziamento di un importante credito d'investimento a comprova del riconoscimento, da parte del Parlamento, di questo fondamentale sviluppo gestionale al passo con i tempi.

La Commissione della gestione e delle finanze ha del resto già illustrato, nel proprio Rapporto 7132 R del 4 dicembre 2015, gli obiettivi, i benefici e le opportunità del progetto "eDossier DdC" (pag. 3).

Tale metodo di trasmissione elettronica dei dati fiscali non andrà a modificare sostanzialmente gli assodati obblighi del contribuente, che devono rimanere in primis quelli di “compilare un modulo in modo completo e veritiero” secondo i dettami della Legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT). Tuttavia, la trasmissione dei dati fiscali online, così come il loro trattamento e la loro archiviazione elettronica, comporterà nondimeno un rilevante e necessario cambiamento di paradigma nella gestione concreta degli atti per tutte le parti coinvolte in tali processi. Appare dunque doveroso prevedere un preciso rimando procedurale nella LT che attesti la palese legittimità di un simile nuovo modo di procedere, giacché rientra precisamente fra i compiti della Divisione delle contribuzioni (DdC) quello di assicurare un’appropriata informazione ai contribuenti nell’ottica della massima trasparenza (art. 180 cpv. 2 LT). **Trattandosi inoltre di attività di gestione di dati fiscali protetti dal segreto fiscale, riteniamo importante che tale compito sia espressamente ancorato nella LT e delegato all’autorità fiscale preposta che ne deve garantire l’assoluto rispetto.** Proponiamo così di inserire questo riferimento nella Parte settima della LT riguardante le norme di procedura, segnatamente nel Titolo I dedicato alle autorità fiscali e più precisamente nelle norme del Capitolo I riservate all’organizzazione tributaria.

2. Ripercussioni finanziarie

In quanto tale, l’emendamento dell’art. 180 LT non comporta alcuna conseguenza finanziaria nell’immediato. Tuttavia, è opportuno rilevare come la progressiva diffusione dei dati elettronici implica necessariamente un conseguente adeguamento dei sistemi informatici dell’autorità fiscale (v. ad esempio eDossier, iFonte, scambio automatico di informazioni, ecc.) , con delle inevitabili ripercussioni a livello finanziario stimabili solo man mano che tali adeguamenti vengono concretizzati.

3. Commento alla singola proposta di modifica della LT

• Art. 180 LT (modifica)

Viene aggiunta la facoltà espressa, da parte della DdC, di emanare delle disposizioni regolanti la trasmissione di dati fiscali non più soltanto in forma cartacea, bensì anche in quella elettronica, intesa nel senso più ampio del termine. In un’ottica futura non è più possibile, in effetti, non considerare la possibilità di scambio elettronico di dati fiscali a doppio senso, ovvero non solo da parte del contribuente verso l’autorità fiscale (citiamo il Progetto eDossier), ma anche da parte dell’autorità fiscale verso il contribuente o altri terzi autorizzati, sempre nel rispetto del segreto fiscale.

Ritenuto inoltre che l’attuale versione della Legge sulla procedura amministrativa del 1° marzo 2014 (LPamm, raccolta leggi n. 3.3.1.1) ha già previsto delle norme specifiche in materia (ancorché non ancora in vigore) e in considerazione della facoltà conferita al Consiglio di Stato di emanare egli stesso delle disposizioni in materia, si considera che questo articolo specifico della LT dedicato alla trasmissione di dati fiscali, data la sensibilità del tema, possa essere considerato come il necessario corollario a tali norme generiche della LPamm.

Come già accennato, viene poi altresì menzionata la possibilità di conservazione di dati fiscali, che in futuro potrà avvenire su supporto informatico (previa scansione) e della facoltà di distruzione della documentazione cartacea dopo tale operazione, in modo che sia palese per i contribuenti, ma anche per i terzi, che la documentazione fiscale potrà essere reperita unicamente come documento di stampa elettronica. Tale menzione,

sempre in un'ottica giuridica e di trasparenza, risulta estremamente importante. Fatte salve le regole generali del Codice delle obbligazioni in ambito di tenuta conservazione dei documenti contabili, non risulta infatti attualmente che vi siano delle disposizioni cantonali che regolamentano in maniera generale e completa la detenzione, conservazione e distruzione della documentazione cartacea trattata dall'amministrazione pubblica cantonale.

4. Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore al 1.1.2017, in funzione altresì delle tempistiche previste per il progetto eDossier, le quali prevedono la trasmissione online dei dati fiscali dei contribuenti persone fisiche a partire dalla dichiarazione valida per l'anno fiscale 2017.

IV. CONCLUSIONI

Con queste considerazioni chiediamo al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di modifica della LT.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, A. Coduri

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 14 settembre 2016 n. 7219 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 180 cpv. 2

²La Divisione delle contribuzioni ha tutte le facoltà conferite dalla presente legge all'autorità fiscale e di tassazione. Essa assicura in particolare un'adeguata informazione ai contribuenti e può emanare delle disposizioni che regolano la trasmissione di dati fiscali in forma cartacea ed elettronica tra autorità fiscali e contribuenti, rispettivamente terzi legittimati, nonché la conservazione e la distruzione di tali dati.

Art. 193 cpv. 1 e 5

¹Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.

⁵Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale. Per le imposte di successione e donazione il diritto di tassare si prescrive in quindici anni dalla fine dell'anno in cui ebbe luogo l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità.

Art. 266 cpv. 4

⁴L'autorità competente ai sensi dei cpv. 1 e 2 del presente articolo, terminata l'istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all'interessato. Alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d'imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

Art. 267 cpv. 1 lett. a) e b) e cpv. 2

¹L'azione penale si prescrive:

- a) nel caso di violazione di obblighi procedurali, in tre anni, e nel caso di tentativo di sottrazione d'imposta, in sei anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione;

- b) nel caso di sottrazione consumata d'imposta
- in dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge, oppure
 - in dieci anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta o sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d'inventario.

²La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dall'autorità competente di prima istanza (art. 266 cpv. 4).

Art. 269 cpv. 1

¹Chiunque per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 258-260, fa uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.

Art. 270 cpv. 1

¹Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.

Art. 272

¹L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall'ultima attività delittuosa.

²La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dall'autorità competente di prima istanza.

Art. 321

Il nuovo diritto in materia di prescrizione si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale precedente l'entrata in vigore della presente modifica di legge, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore al 1° gennaio 2017.